

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DIREZIONE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL'INNOVAZIONE



Data	Roma, 29 dicembre 2010
Messaggio	181/2010
Destinatari	Utenti SPT
Tipo	Informativa
Area	Stipendi

OGGETTO: Interventi in applicazione del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n.122 del 30 luglio 2010, relativo al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego.

Come anticipato con messaggio n. 171/2010 del 16 dicembre 2010 si comunicano gli ulteriori interventi realizzati per l'applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento in oggetto.

Riduzione dei trattamenti economici lordi superiori a 90.000 e 150.000 euro

L'articolo 9, comma 2, prevede che, per il periodo 2011/2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti siano ridotti del 5% se superiori a euro 90.000, per la parte eccedente e fino a euro 150.000, e del 10% se superiori a euro 150.000.

Per l'individuazione in SPT dei trattamenti economici lordi per i quali operare le suddette riduzioni si procede determinando mensilmente il montante lordo liquidato nel corso dell'anno, comprensivo di tutti gli arretrati sia relativi all'anno corrente che per anni precedenti, sia delle competenze fisse che di quelle accessorie.

La riduzione viene poi applicata con ritenuta mensile, assicurando il pagamento delle ritenute previdenziali senza considerare la riduzione, in quanto la norma stabilisce che tale riduzione non opera ai fini previdenziali.

In questo modo alla fine dell'anno la riduzione risulterà applicata su tutti gli emolumenti liquidati in SPT, con la sola esclusione di eventuali somme corrisposte da altri soggetti e comunicate a SPT ai fini CUD dopo la chiusura della rata di dicembre.

In questo caso sarà comunque effettuato un conguaglio di fine anno.

A tale scopo sarà rilasciata l'opportuna modifica alla procedura per la comunicazione delle somme valide ai fini CUD, anche per le segnalazioni di eventuali somme ridotte alla fonte nel caso in cui si tratti di importi superiori a 90.000 euro.

Per quanto sopra esposto eventuali assegni da non considerare nel trattamento complessivo ai fini della riduzione non potranno essere inseriti in SPT per il pagamento.

Blocco di classi e scatti per il personale non contrattualizzato

L'articolo 9, comma 21, stabilisce che per il personale non contrattualizzato che fruisce di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti.

Pertanto nel sistema SPT si è proceduto alla proroga per 3 anni delle classi e degli scatti che maturino con decorrenza dal 2011.

Eventuali ricostruzioni che saranno applicate da codesti uffici dovranno tener conto della sospensione della progressione per detti periodi ai fini dell'attribuzione delle classi successive.

L'applicazione di tale blocco è esclusa, ai sensi del comma 22, per il personale della Magistratura, Avvocati e Procuratori dello Stato.

Riduzione dell'indennità giudiziaria

L'articolo 9, comma 22, stabilisce che il personale di cui alla legge n. 27/1981, Magistratura, Avvocati e Procuratori dello Stato, l'indennità speciale di cui all' articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, è ridotta del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno 2013; tale riduzione non opera ai fini previdenziali.

La riduzione è stata operata nel sistema SPT applicando la ritenuta di categoria "RIG – RIDUZ. ASS. 525 - DL 78/2010", che procede alla riduzione dell'indennità giudiziaria, codice assegno 525/001 e 525/002, nella misura prevista per ogni anno.

Si ricorda che la ritenuta di categoria può essere visualizzata dalla funzione di consultazione "Riepilogo dati/Dati contributivi e previdenziali" nonché dalle funzioni di visualizzazione della rata "Sviluppo rata" e "Cedolino emesso".

Considerato c

he anche questa riduzione non opera ai fini previdenziali le ritenute previdenziali sono applicate sull'importo lordo senza considerare la riduzione stessa.

Blocco di classi e scatti per il personale della Scuola

L'articolo 9, comma 23, stabilisce che per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

Per gli adempimenti relativi all'anno 2010 questa Direzione è in attesa di riscontro da parte della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP a cui è stata inoltrata apposita richiesta.

Per gli anni 2011 e 2012 si è proceduto alla proroga per 2 anni delle classi e degli scatti che maturino con decorrenza successiva al 1° gennaio 2011.

Anche in questo caso eventuali ricostruzioni applicate da codesti Uffici dovranno tener conto della progressione per detti periodi ai fini dell'attribuzione delle classi successive.

IL DIRIGENTE
Roberta LOTTI